

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Prof. Salvatore Sica - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2018 INFLITTA AL SIG. CAMILLI PIERO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA ALESSANDRIA/VITERBESE CASTRENSE DEL 25.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/clt del 26.4.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense S.r.l. di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELL' U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/PAGANESE DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Lecce S.p.a. di Lecce ridetermina la sanzione dell'ammenda ad € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA COSENZA/SICULA LEONZIO DELL'11.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 12.05.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza ridetermina la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 18 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini